

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	42

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione. C. 1301 Pittalis ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. C. 1276 Schifone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Ostellari**.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Legge quadro in materia di interporti.**

**C. 703.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2024.

**Ciro MASCHIO**, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 13 febbraio 2024, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

**Valentina D'ORSO** (M5S) dichiara il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.**

**C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come preannunciato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 febbraio, comunica di aver disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge Zanella C. 1393 recante « Modifica all'articolo 544-bis del codice penale, in materia di uccisione di animali, e istituzione della Giornata nazionale per la convivenza responsabile dell'uomo con gli animali » in quanto vertente su identica materia.

Rammenta che il calendario dei lavori prevede per il 20 febbraio l'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia di

reati contro gli animali e che, facendo seguito a quanto unanimemente convenuto nella citata riunione dell'Ufficio di presidenza, ha sottoposto al Presidente della Camera, in considerazione dello stato dell'iter del provvedimento la richiesta di posticipare l'avvio della discussione.

In relazione alle determinazioni per l'adozione del testo base, gli risulta che siano in corso interlocuzioni tra le forze politiche che, per giungere ad un esito condiviso, richiedono un ulteriore lasso di tempo.

Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento ad una successiva seduta, con la precisazione che le determinazioni in ordine all'adozione del testo base saranno assunte anche in relazione alla definizione del suo inserimento nel prossimo calendario dell'Assemblea, così come la fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative congruo e compatibile con i tempi disponibili per il loro esame.

Valentina D'ORSO (M5S) non condivide la scelta di rinviare l'adozione del testo base. Ritiene, infatti, che sia opportuno addivenire quanto prima alla fase emendativa, così da poter disporre di un lasso di tempo adeguato a consentire alla Commissione di ricomporre le differenti posizioni delle varie forze politiche che hanno generato l'attuale situazione di stallo sull'individuazione del testo base.

Rammenta inoltre che tutti i gruppi sono stati concordi nell'auspicare l'approvazione di un testo condiviso.

Maria Carolina VARCHI (FDI) a nome del suo gruppo, condivide l'esigenza di un rinvio della deliberazione sull'adozione del testo base, proprio al fine di consentire quella sintesi politica necessaria per l'adozione di un testo largamente condiviso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, assicura che sarà cura della presidenza favorire in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una organizzazione dei lavori che consenta un approfondito esame degli emendamenti nel rispetto dei termini definiti dalla Conferenza dei pre-

sidenti di Gruppo per riferire all'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), *relatore*, preliminarmente all'illustrazione del provvedimento, richiama la notizia diffusa oggi dai mezzi di informazione relativa al diciannovesimo suicidio in carcere del 2024 avvenuto nella giornata di ieri, che ha riguardato un giovane detenuto che avrebbe terminato di scontare la pena nel 2027.

Ciò premesso, ricorda che lo scorso giovedì 8 febbraio in Assemblea si è svolta la discussione sulla dichiarazione di urgenza, a norma dell'articolo 69, comma 1, del Regolamento, su richiesta del gruppo Italia Viva.

In quella sede, in qualità di proponente ha motivato la richiesta di dichiararne l'urgenza, richiamando il problema del sovraffollamento carcerario – che tende ad aggravarsi e che appare acuito dagli allarmanti dati sui suicidi in carcere in questo primo scorcio di anno – ritenendo non condivisibile la strategia di incrementare la capienza degli istituti. A favore dell'urgenza, nel dibattito in Assemblea, hanno preso la parola anche i rappresentanti in Commissione del gruppo AVS e del PD, nonché il deputato Benzoni del gruppo Azione.

Come noto, la discussione non si è conclusa con una deliberazione, in quanto in qualità di proponente ha ritirato l'istanza, aderendo alla richiesta del collega Pittalis, il quale ha esplicitato « un impegno – concordato con il presidente della Commissione giustizia, onorevole Ciro Maschio, e con il consenso dei rappresentanti dei gruppi della maggioranza – affinché questa pro-

posta venga incardinata in Commissione giustizia nella prossima seduta ».

La finalità dell'intervento normativo, che si compone di due articoli, risiede nell'ampliamento del beneficio della liberazione anticipata, attraverso la rimodulazione del procedimento per la concessione della misura, nonché dell'entità della riduzione di pena ad essa conseguente. Alla disciplina ordinaria viene inoltre affiancata una temporanea misura straordinaria di liberazione anticipata.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come tale strumento premiale possa contenere il fenomeno del sovraffollamento carcerario che ha originato la nota pronuncia Torreggiani contro Italia dell'8 gennaio 2013, con cui la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha dichiarato incompatibile con il divieto di trattamenti inumani e degradanti la condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, riscontrando l'esistenza di un problema strutturale dello Stato italiano. Per far fronte a tale situazione, nel medesimo anno è stato adottato il decreto-legge n. 146 del 2013 che, in particolare, prevedeva all'articolo 4 la liberazione anticipata speciale, per il periodo di due anni, con formulazioni ampiamente riprese dal testo in esame all'articolo 2.

Nella medesima relazione illustrativa si esplicita altresì la finalità di offrire un ristoro ai detenuti che abbiano subito una compressione delle opportunità risocializzanti imposta dalle misure di contenimento del COVID-19.

L'articolo 1 interviene sulla legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975).

La lettera *a*), numero 1) modifica il comma 1 dell'articolo 54 (*liberazione anticipata*), innalzando da quarantacinque a sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata la riduzione di pena concessa ai condannati che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e siano stati, quindi, ammessi al beneficio della liberazione anticipata.

La lettera *a*), numero 2) integra il medesimo articolo 54 al fine di attribuire al direttore dell'istituto penitenziario la competenza a decidere sulla concessione della

liberazione anticipata. Solo nei casi in cui il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza.

Quest'ultimo, ai sensi della lettera *b*) – che novella l'articolo 69 (*funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*), provvede quindi con ordinanza su richiesta del direttore dell'istituto nei – soli – casi adesso previsti nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 54.

In proposito, evidenza che la documentazione degli Uffici segnala che l'attribuzione al direttore dell'istituto della decisione sulla concessione della liberazione anticipata – giustificata nella relazione illustrativa, in quanto « ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti » andrebbe verificata alla luce della giurisprudenza costituzionale riguardante la riserva giurisdizionale in materia di misure che possano incidere sulla durata della pena e dunque sulla libertà personale. Inoltre la disciplina introdotta non reca specifiche previsioni per l'impugnazione della decisione del direttore del carcere.

L'articolo 2, comma 1, introduce una misura temporanea, destinata a trovare applicazione per i due anni successivi all'entrata in vigore della legge, che estende a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata la detrazione di pena connessa alla liberazione anticipata.

Si tratta in sostanza, del ripristino della vigenza dell'istituto della liberazione anticipata speciale prevista, per il periodo di due anni dalla sua entrata in vigore, dal citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge 146 del 2013, con l'unica differenza che non viene riprodotta la norma – introdotta in sede di conversione – che escludeva dall'ambito di applicazione della disposizione i condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (che reca il catalogo dei cosiddetti « reati ostativi »).

Il comma 2 prevede che tale misura sia concessa ai condannati che, a decorrere dal

1° gennaio 2016, abbiano già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (come modificato dall'articolo 1) a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura, successiva alla concessione del beneficio, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Si evidenzia che, in luogo della ordinaria valutazione frazionata « semestre per semestre » del beneficio in questione (*ex* articolo 54, comma 1, ordinamento penitenziario), la disposizione in esame preveda una valutazione « unitaria », avente ad oggetto il comportamento tenuto dal condannato nei semestri successivi a quelli « già beneficiari » della detrazione ordinaria.

Il comma 3, infine, precisa che la detrazione si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016. Anche tale disposizione riproduce la disciplina della liberazione speciale anticipata, essendo finalizzata al medesimo obiettivo di aumentare l'impatto deflattivo della misura, prevedendo che il periodo valutabile ai fini della « maggiore riduzione » decorra dal 1° gennaio 2016.

Da ultimo, ricorda che è di ieri la notizia di un detenuto del carcere di Firenze-Sollicciano che ha ottenuto dall'Ufficio di sorveglianza uno sconto di pena di 10 mesi a riscontro di un suo ricorso in merito alle condizioni sopportate in carcere. Nel far presente che altri 200 detenuti hanno presentato un analogo ricorso, evidenza che tale notizia dovrebbe far riflettere sul fatto che quando la politica non interviene, lo fanno gli organi giurisdizionali.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, nel condividere la relazione svolta dal collega Giachetti con riferimento all'illustrazione dei profili tecnici dell'intervento normativo, si riserva di esprimere nel seguito dell'esame – anche a nome del suo gruppo – le valutazioni di merito sul contenuto della proposta.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), *relatore*, sottolinea l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia la programmazione dell'attività conoscitiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista per la giornata odierna, evidenziando come nell'organizzazione dei lavori della Commissione è già previsto il seguito dell'audizione del dottor Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i cui contenuti afferiscono anche al provvedimento in esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ritiene che la proposta di legge in esame intervenga su un tema centrale, la cui urgenza è stata riconosciuta dal dottor Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel corso dell'audizione svolta in Commissione Giustizia la scorsa settimana e non può certamente essere negata dal Governo.

Sottolinea come la necessità di intervenire sulle condizioni di vita dei detenuti sia attestata dal drammatico aumento del numero dei suicidi in carcere. Al riguardo, rammenta che nel 2022 esso ammontava a 84 detenuti e – seppure ridotti a 69 nel 2023 – nel primo bimestre del 2024 si sono registrati dati allarmanti per i quali il capo del DAP ha ammesso di non avere spiegazioni plausibili.

Evidenzia come la consistenza della popolazione carceraria rappresenti un *trend* in costante aumento e come le problematiche connesse a tale fenomeno non possano, a suo avviso, essere superate attraverso la soluzione prospettata dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e cioè mediante la creazione di nuovi posti negli istituti penitenziari che, anche se realizzati, sarebbero del tutto insufficienti.

A suo avviso, è necessario definire un piano d'azione che preveda situazioni emergenziali nonché interventi strutturali sul sistema dell'esecuzione della pena. Al riguardo, ritiene che la proposta a firma Giachetti possa senz'altro avere un impatto positivo nel contenere l'emergenza del sovraccollamento.

Nel ribadire la necessità di proseguire con speditezza nell'esame del provvedimento, ipotizza, al riguardo, la possibilità di integrare questo strumento con una mi-

sura che possa incidere sui problemi strutturali dell'ordinamento quale, ad esempio quella riguardante le case territoriali di reinserimento sociale, oggetto della proposta di legge C. 1064 a prima firma dell'onorevole Magi, sottoscritta anche da esponenti del suo gruppo. Ricorda, infine, come tale proposta verta su una tematica su cui anche il dottor Russo ha manifestato un'apertura.

Devis DORI (AVS), a nome del suo gruppo, condivide il merito del provvedimento che apre ad una riflessione su un tema drammatico che viene spesso trattato più dal Governo che dal Parlamento anche perché la sua risoluzione necessita dello stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

Appoggia la richiesta di audizioni del relatore Giachetti e dichiara la disponibilità del suo gruppo a valutare l'abbinamento di altre proposte di legge, nel senso indicato dal collega Gianassi.

Michela DI BIASE (PD-IDP) ringrazia il collega Giachetti per aver sollecitato la Commissione su un tema particolarmente importante e sensibile, sul quale si sta finalmente sviluppando un serio dibattito nelle sedi parlamentari. Nel condividere la possibilità di un esame congiunto anche della proposta Magi C. 1064, reitera la richiesta avanzata dal suo gruppo di svolgere un'indagine conoscitiva sulla salute mentale negli istituti penitenziari e sui suicidi. Ricorda come il Partito Democratico abbia in più occasioni denunciato la situazione emergenziale che coinvolge gli istituti penitenziari e come tale situazione sia stata anche confermata dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nel corso dell'audizione svolta in Commissione.

Nelle frequenti visite agli istituti penitenziari ha in prima persona potuto constatare come le condizioni di vita non siano compatibili con lo stato di salute dei detenuti affetti da disturbi psichiatrici. Evidenzia inoltre come la somministrazione di psicofarmaci non possa considerarsi un trattamento adeguato e come lo stesso venga sovente somministrato anche a detenuti non affetti da patologie psichiatriche.

In tale contesto, sarebbe – a suo avviso – fondamentale valorizzare le misure alternative alla detenzione, alle quali ritiene che molti magistrati di sorveglianza non facciano adeguato ricorso.

Si associa alle osservazioni dei colleghi con riferimento all'emergenza rappresentata dal sovraffollamento carcerario, aggravata dall'inadeguatezza del piano carceri dell'Esecutivo.

Ribadisce quindi la necessità che nelle sedi parlamentari venga svolta una seria riflessione sulla tematica al fine di tutelare i diritti dei detenuti e di evitare che il potere giudiziario debba supplire alle mancanze di scelte della politica, chiamata a dare risposte concrete.

Ciro MASCHIO, *presidente*, auspica un confronto quanto più ampio su una tematica ritenuta importante da tutte le forze politiche, pur nella diversità delle loro posizioni. Con riferimento alle eventuali proposte di legge da abbinare a quella in discussione, si riserva di effettuare le opportune valutazioni, da sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, ove necessario alla sede plenaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.**

**C. 1074 Bagnai.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta del 7 febbraio, la relatrice, onorevole Matone, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella giornata di ieri sono state trasmesse le richieste dei gruppi in ordine allo svolgimento di una fase conoscitiva, che saranno valutate nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione.**

**C. 1301 Pittalis.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta del 7 febbraio, il relatore, onorevole Pittalis, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella giornata di ieri sono state trasmesse le richieste dei gruppi in ordine allo svolgimento di una fase conoscitiva, che saranno valutate nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.**

**C. 1276 Schifone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta del 7 febbraio, la relatrice, onorevole Varchi, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella giornata di ieri sono state

trasmesse le richieste dei gruppi in ordine allo svolgimento di una fase conoscitiva, che saranno valutare nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 febbraio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO

**Legge quadro in materia di interporti. C. 703.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

*premesso che:*

il provvedimento, composto da 8 articoli, è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;

l'articolo 5, disciplina il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti, prevedendo in particolare: che i gestori degli interporti provvedano alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti nonché all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli

in corso di realizzazione (comma 2); che gli enti pubblici concedenti costituiscano in favore dei gestori dell'interporto interessato già convenzionati un diritto di superficie (ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile) sulle aree in cui è ubicato l'interporto (comma 3); che i gestori degli interporti interessati possano riscattare le predette aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili applicando, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi da 45 a 48, della legge n. 448 del 1998 (comma 4);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**